

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6102 di Mercoledì 17 giugno 2026

Relazione sullo stato della sicurezza: come è cambiata la normativa

Lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro: indicazioni su tutte le novità normative introdotte dal DL 159/2025 convertito con modificazioni dalla legge 198/2025. Focus anche sul DL 90/2025 e sul DL 95/2025.

Brescia, 17 Giu ? Uno degli aspetti positivi di poter avere a disposizione ogni anno ? con riferimento alle modifiche della [legge 203/2024](#) al [D.Lgs. 81/20081](#) (TU) - una relazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sullo **stato della sicurezza nei luoghi di lavoro**, è quello di poter riepilogare le normative più rilevanti. Un riepilogo che permette di cogliere anche la direzione del legislatore, utile a comprendere meglio anche i suoi passi presenti e futuri.

Stiamo parlando del contenuto della nuova "[Relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro \(Anno 2025\)](#)" presentata dalla Ministra Marina Elvira Calderone e trasmessa alla Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica il 30 aprile 2026.

Nel documento informativo e di indirizzo si pone l'attenzione sul **quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro** e su alcuni **interventi realizzati nel 2025**.

L'articolo si sofferma su vari argomenti:

- [Relazione sullo stato della sicurezza: le indicazioni del DL 159/2025](#)
- [Relazione sullo stato della sicurezza: il DL 30 giugno 2025 n. 95](#)
- [Relazione sullo stato della sicurezza: il DL 24 giugno 2025 n. 90](#)

Pubblicità

Relazione sullo stato della sicurezza: le indicazioni del DL 159/2025

La relazione indica che numerosi interventi sono riconducibili al [decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159](#), convertito con modificazioni dalla [legge 29 dicembre 2025, n. 198](#) che "ha introdotto un **insieme di misure** volte a rafforzare la **prevenzione**, la **vigilanza**, la **formazione** e la **responsabilità** in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro apportando, peraltro, diverse **modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008** con il quale, si ricorda, il Legislatore di allora ha aggiornato e riordinato il quadro normativo in materia e che, negli anni, ha subito diverse modifiche ed integrazioni al fine di un costante adeguamento anche alla normativa comunitaria".

In particolare, il [DL 159/2025](#) ? indica la relazione ? ha rinforzato il **sistema premiale**.

Si segnala che "per incentivare la prevenzione e orientare le imprese verso comportamenti virtuosi è disposta l'autorizzazione all'INAIL, dal 1° gennaio 2026, ad effettuare la revisione delle **aliquote di oscillazione** in bonus per andamento infortunistico e dei contributi INAIL in agricoltura. Sono escluse dal beneficio le aziende con condanne definitive negli ultimi due anni per violazioni gravi in materia di sicurezza. Inoltre, per valorizzare la **Rete del lavoro agricolo di qualità**, collegando la qualità del lavoro agricolo al rispetto della sicurezza ed elevando il livello complessivo di tutela, si prevede, ai fini dell'iscrizione, l'assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza, oltre che di lavoro e previdenza, riservando una quota delle risorse INAIL per progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza alle imprese iscritte alla Rete stessa".

Il DL introduce anche disposizioni volte a **rafforzare la vigilanza**.

Una particolare attenzione ? continua la relazione ? "viene prestata alle **filieri complesse** e alle **attività maggiormente a rischio**. È introdotto il badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione (esteso oltre che all'edilizia a ulteriori attività a rischio più elevato)".

Il Legislatore ha poi inteso "rafforzare gli strumenti di controllo negli **appalti e subappalti**. È stato previsto, inoltre, l'**incremento dell'organico dell'INL e del contingente dei Carabinieri dedicato alla tutela del lavoro**. Si tratta di una misura strutturale e urgente per far fronte all'aumento della vigilanza richiesta dal nuovo quadro normativo. A ciò si aggiunge il potenziamento funzionale dei **Dipartimenti di prevenzione delle ASL/SSN**".

Sono stati, inoltre, previsti, "programmi avanzati di prevenzione, anche attraverso l'uso di **strumenti innovativi** (come la realtà aumentata) e la diffusione di DPI tecnologicamente avanzati, soprattutto nelle PMI". E al fine di favorire l'adozione di standard tecnici aggiornati "si è previsto di garantire l'**accesso gratuito alle norme tecniche ISO UNI** sulla salute e la sicurezza e l'introduzione del regime di pubblicità attraverso il Bollettino Ufficiale delle norme tecniche (BUNT) predisposto da UNI e pubblicato sui siti internet del Ministero del Lavoro e P.S. e dell'INAIL".

Grande importanza è stata poi riservata alla "**promozione della cultura della prevenzione**, attraverso meccanismi di consolidamento della stessa e favorendo la raccolta e il tracciamento dei near miss ("mancati infortuni"), in ottica di prevenzione proattiva".

Altre indicazioni della relazione, con riferimento al [DL 159/2025](#), riguardano altri aspetti:

- "impianto riformatore avviato negli anni precedenti sugli **standard formativi in materia di salute e sicurezza**, per evitare che operino soggetti formatori non qualificati";
- "**percorsi di Formazione scuola?lavoro** (ex PCTO) con l'estensione della tutela INAIL anche agli infortuni in itinere nonché con il rafforzamento delle misure di sicurezza e con la limitazione delle attività ad alto rischio";
- "disposizioni in materia di **protezione civile**, al fine di un raccordo sistemico tra sicurezza del lavoro e interventi in situazioni straordinarie. Il Legislatore ha voluto disciplinare in modo più chiaro le tutele applicabili alle **attività di volontariato** e di protezione civile, che spesso presentano caratteri di rischio elevato o imprevedibile".

Relazione sullo stato della sicurezza: il DL 30 giugno 2025 n. 95

Si segnala che il tema connesso a **protezione civile e volontariato** era già stato "anticipato con quanto previsto dal **decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95** (c.d. "DL Economia"), recante "*Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali*",

convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118".

Il DL 95/2025 ha introdotto, con l'articolo 6- quater, "l'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il Legislatore ha chiarito che il predetto comma deve essere interpretato nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, in tal modo definendo il perimetro delle responsabilità prevenzionistiche".

Relazione sullo stato della sicurezza: il DL 24 giugno 2025 n. 90

Si ricorda, infine, il **decreto-legge 24 giugno 2025 n. 90** convertito, con modificazioni, dalla **legge 30 luglio 2025, n. 109** che ha modificato il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Il decreto n. 48/2023 "aveva previsto, in via sperimentale per l'anno scolastico 2023-2024, l'**estensione della tutela assicurativa INAIL**, oltre che alle attività già comprese (nei laboratori e nelle palestre) a tutte quelle di **insegnamento - apprendimento** nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore".

Successivamente ? continua la relazione ? "l'articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (c.d. decreto omnibus) aveva disposto la **proroga** della misura per l'anno scolastico e accademico 2024-2025, con l'introduzione all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023 del comma 4-bis".

Ora, con l'articolo 2-ter del DL 90/2025, che ha modificato il citato comma 4-bis, "è stato stabilito che le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 148 del 2023 **si applicano anche a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026**. Quest'ultima disposizione normativa ha quindi reso strutturale l'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento".

Infine, il già citato DL 159/2025, come sopra già accennato, ha "disposto (articolo 7, comma 1) che le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, si interpretano nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o al domicilio dello studente".

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della relazione che, come già ricordato in un precedente articolo, si sofferma anche su altre attività a carattere normativo (ad esempio gli interpellati), sul sistema istituzionale, sulle attività a carattere amministrativo-contabile, sull'attività internazionale, sulle attività promozionali, sulle azioni di prevenzione e sulle attività di vigilanza.

Tiziano Menduto

Scarica il documento di riferimento:

Camera dei Deputati, "Relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro (Anno 2025)" - articolo 14-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relazione presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e trasmessa alla Presidenza il 30 aprile 2026 ? Atti Parlamentari ? XIX legislatura ? Camera dei Deputati ? Doc. CCXLI n.2

Scarica la normativa citata nell'articolo:

Testo del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90 recante: «Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute», coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2025, n. 109.

Testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 recante: «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali», coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 118.

Testo del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile».



Licenza [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it